

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 5 settembre 2000

Circolare n. 29

In prossimità del compimento del terzo quinquennio di vita della gran parte degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero si pone l'esigenza di provvedere al rinnovo dei loro consigli di amministrazione e, se previsti dallo statuto, dei loro collegi dei revisori dei conti (gli artt. 7 e 18 dello statuto degli Istituti, infatti, prescrivono che gli amministratori e i revisori dei conti durano in carica cinque anni).

Con la presente Circolare il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici intende, pertanto, offrire ai Vescovi interessati dalle prossime scadenze indicazioni utili per provvedere agli adempimenti necessari.

1. Istituti i cui Organi collegiali giungono a scadenza il 31 dicembre 2000. Procedure per il loro rinnovo.

Nulla è innovato rispetto alle procedure seguite nelle precedenti occasioni.

In pratica, quindi, il Vescovo:

- deve, anzitutto, indire le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del collegio dei revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;
- deve, poi, procedere alla nomina dei consiglieri (e dei membri del collegio dei revisori dei conti) la cui designazione spetta a lui stesso; a quella dei consiglieri (e del membro del collegio dei revisori dei conti) designati dal clero diocesano (per questi ultimi si tratta, più precisamente, di un provvedimento di conferma, ai sensi dei canoni 147 e 149 del C.I.C.) e, contestualmente, deve nominare il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione (e il presidente del collegio dei revisori dei conti) scegliendoli, indifferentemente, tra i consiglieri (e i revisori dei conti) designati dal clero o tra quelli da lui nominati direttamente.

Per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione (e del collegio dei revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano valgono le disposizioni date con decreto del Cardinale Presidente della C.E.I. il 20 luglio 1985 (pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 31



agosto 1985, pp. 439-441), successivamente modificate dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 della delibera n. 58 della C.E.I. (pubblicata nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 1 agosto 1991, pp. 145-158).

Per chiarezza e comodità, le disposizioni attualmente vigenti sono riprodotte nell'Allegato n. 1.

2. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e comunicazione al Prefetto.

Si rammenta che, a termini dell'art. 34 del codice civile e dell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del medesimo, si dovrà provvedere all'iscrizione del nominativo del presidente e dei consiglieri nel registro delle persone giuridiche, entro quindici giorni dalla data del decreto vescovile che dispone la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

A questa iscrizione dovrà provvedere, in relazione alla prassi esistente presso ciascuna diocesi, direttamente il presidente dell'Istituto o la cancelleria della curia diocesana, avendo comunque cura di specificare che la rappresentanza dell'ente spetta al presidente (art. 13 dello statuto) o al vice presidente nei casi di assenza o impedimento di lui (art. 14 dello statuto).

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 (Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985), il presidente dell'istituto dovrà comunicare al Prefetto competente la composizione del nuovo consiglio, fornendo anche l'indicazione dei membri designati dal clero.

3. Criteri ai quali uniformarsi per la nomina dei consiglieri.

Con la Circolare n. 19 del 25 settembre 1990 sono state fornite alcune indicazioni circa la nomina da parte del Vescovo del numero dei consiglieri a lui spettante.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene opportuno rinnovare, nella sostanza, quelle indicazioni. Per comodità, si riportano di seguito:

A. Pur non essendo stata stabilita una formale incompatibilità (lo statuto degli Istituti nell'art. 8 dispone esclusivamente che un membro del consiglio di amministrazione di un Istituto per il sostentamento del clero non può essere contestualmente membro del consiglio di amministrazione di un altro Istituto per il sostentamento del clero), è molto opportuno che il Vescovo non nomini consiglieri dell'Istituto sacerdoti che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo, quali, ad esempio, quella di vicario generale, di vicario episcopale per l'economia, di moderatore della curia, di direttore dell'ufficio amministrativo, di economo diocesano: si tratta infatti di evitare, per quanto possibile, che si verifichi una condizione di controllore-controllato, dal momento che l'Istituto, pur avendo un preciso riferimento all'Istituto Centrale, è anche sottoposto per aspetti non secondari all'esercizio della giurisdizione diocesana.



B. Il Vescovo ponga grande attenzione nel nominare persone, sacerdoti o laici, che siano dotate di capacità e di esperienza amministrative e gestionali.

A quindici anni dall'avvio del nuovo sistema è, infatti, necessario che venga mantenuta e auspicabilmente incrementata la redditività del patrimonio degli Istituti. Ciò potrà avvenire attraverso una gestione che sia sempre più articolata e attenta ai corretti dinamismi economico-finanziari e nello stesso tempo più coerente con i seguenti tre fondamentali profili:

- l'appartenenza degli Istituti alla Chiesa (si tratta infatti di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);
- la loro specifica finalità (che non consiste nel sostegno alle generali necessità pastorali ma nell'assicurazione delle risorse per il sostentamento del clero al servizio della diocesi);
- il pieno rispetto della normativa concordataria (la specifica finalità è esclusiva e vincolata, e quindi la gestione non può essere confusa in partecipazioni non confacenti, neppure "a fin di bene").

Occorre, infatti, avere presente che un incremento della redditività del patrimonio dell'Istituto non soltanto non è in contrasto con le finalità diocesane, ma anzi le favorisce indirettamente e però significativamente, perché permette di destinare una quota inferiore dell'8 per mille per il sostentamento del clero e di aumentare la quota a disposizione per esigenze di culto e interventi di carità.

4. Istituti i cui Organi collegiali giungono a scadenza nel secondo semestre dell'anno 2000, in data non coincidente con il 31 dicembre 2000. Opportunità di far coincidere il quinquennio di durata della carica degli amministratori con il quinquennio solare.

Si precisa che con la Circolare n. 23 del 2 giugno 1995 il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, raccogliendo il suggerimento, avanzato da alcune diocesi, di far coincidere il quinquennio di durata della carica degli amministratori con il quinquennio solare, fornì l'indicazione di prorogare al 31 dicembre 1995 la durata degli organi collegiali che avevano scadenza nel mese di ottobre 1995.

Poiché risulta che non tutti i Vescovi hanno operato in tale senso, si provvede a fornire nuovamente le opportune indicazioni per operare la predetta proroga.

Gli adempimenti indicati al precedente punto 1 dovranno essere cadenzati nel modo seguente:

A. in data compresa nel periodo settembre/ottobre 2000, il Vescovo indice le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del collegio dei revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;

B. entro la fine del mese di ottobre 2000, il Vescovo procede alla nomina di tutti i consiglieri (e dei revisori dei conti), sia di quelli designati dal clero sia di quelli la cui nomina spetta direttamente a lui stesso.

Contestualmente, il Vescovo procede alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione (e del presidente del collegio dei revisori dei conti).

Nei provvedimenti dovrà essere chiaramente indicato che la nomina ha effetto dal 1° gennaio 2001.

C. Nei primi giorni del mese di dicembre 2000, il Vescovo deve intimare per iscritto agli attuali consiglieri (e agli attuali membri del collegio dei revisori dei conti) la perdita dell'ufficio con il 31 dicembre 2000, per scadenza del quinquennio stabilito.

Si fa presente che, per il rispetto delle regole stabilite dal C.I.C. (canone 186), detta intimazione deve essere eseguita anche nei confronti di quei consiglieri (e membri del collegio dei revisori dei conti) che, in quanto designati dal clero o nominati direttamente dal Vescovo, faranno parte del successivo consiglio (o del collegio dei revisori dei conti).

P.S. Resta inteso che le indicazioni della presente Circolare varranno, nella sostanza, anche per il rinnovo degli organi direttivi dei pochi Istituti la cui scadenza avverrà in epoca diversa.



NORME PER LA DESIGNAZIONE

- dei rappresentanti del clero nel consiglio di amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero (in seguito denominati I.D.S.C.)

e

- di un membro del collegio dei revisori dei conti degli Istituti stessi

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero – I.D.S.C. – (e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I Il diritto di voto compete ai membri del consiglio presbiterale diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.

II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello statuto del consiglio presbiterale diocesano.

III La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal consiglio presbiterale diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV I candidati alla designazione per le funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del segretario, in una lista distinta con la lettera A; (quelli da designare quale revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).

V La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare.
(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).

VI Il segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

VII Il presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbuissolamento dei bollettini di voto.

VIII Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani per età. Il presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto.

Registrati i nomi degli scrutatori, il presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

IX Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il consiglio di amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.

(X Per la validità del voto per l'elezione di un membro del collegio dei revisori dei conti, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B.

Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)

XI All'esito delle votazioni per i membri da designare per il consiglio di amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII Parimenti all'esito delle votazioni per la designazione del membro del collegio dei revisori dei conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal presidente del seggio, dal segretario e dagli scrutatori, verrà preso in custodia dal presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel consiglio di amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del collegio dei revisori dei conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV Il presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal clero diocesano per la nomina nel consiglio di amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso.

ADATTAMENTI IN CASO DI ESTENSIONE DEL CORPO ELETTORALE

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

I Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in assemblea da lui presieduta.

II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.

Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.

III La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.